

(N. 227)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VI Commissione permanente (Istruzione e Belle Arti)
della Camera dei Deputati nella seduta del 5 gennaio 1949 (V. Stampato N. 229)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

col Ministro della Pubblica Istruzione

(GONELLA)

e col Ministro dell'Industria e Commercio

(LOMBARDO IVAN MATTEO)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L'8 GENNAIO 1949

Riorganizzazione dell'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna » (Triennale di Milano)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'ente autonomo Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna (« Triennale di Milano »), istituito con regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 949, modificato dal

regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 995, si propone i seguenti scopi:

1° provvedere all'organizzazione e alla gestione delle esposizioni triennali internazionali delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna, già promosse e gestite dal Consorzio Milano Monza Umanitaria, ed autorizzate in via permanente dall'articolo 1 della legge 2 luglio 1929, n. 1178;

2° promuovere ed incrementare gli studi delle arti applicate artigianali ed industriali e dell'architettura moderna, a mezzo di un proprio centro di studi (« Centro studi Triennale di Milano »);

3° sovrintendere, a mezzo del Centro studi Triennale, alla soluzione dei problemi e allo sviluppo delle direttive urbanistiche, edili e architettoniche del Quartiere sperimentale modello della Triennale di Milano.

Le esposizioni previste dal n. 1 del presente articolo hanno sede permanente nel Palazzo dell'Arte, eretto dalla fondazione Bernocchi, e nelle zone adiacenti del Parco di Milano, determinate mediante accordi col comune di Milano, nonchè nel Quartiere sperimentale modello.

Art. 2.

Sono organi amministrativi dell'ente:

- 1° il presidente;
- 2° il Consiglio d'amministrazione;
- 3° i revisori dei conti.

Sono organi tecnici:

- 1° la giunta esecutiva;
- 2° il « Centro studi Triennale di Milano ».

Art. 3.

L'ente è amministrato da un Consiglio composto di quindici membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, e rispettivamente designati:

- a) sette, dal Consiglio comunale di Milano, di cui uno scelto tra gli appartenenti al Centro studi Triennale di Milano e due scelti fra gli appartenenti alla Società Umanitaria;
- b) uno, dal Ministero della pubblica istruzione;
- c) uno, dal Ministero dei lavori pubblici;
- d) due, dal Ministero dell'industria e del commercio;
- e) uno, dal Ministero degli affari esteri;
- f) uno, dal Consiglio nazionale degli Ordini degli architetti;
- g) uno, dall'organizzazione sindacale degli artigiani a carattere nazionale più rappresentativa, o, in mancanza, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

h) uno, dall'organizzazione sindacale degli artisti a carattere nazionale più rappresentativa, o, in mancanza, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Con lo stesso decreto viene nominato il presidente del Consiglio d'amministrazione tra i membri di cui alla lettera a) del comma precedente.

Art. 4.

All'inizio di ogni esposizione sono nominati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tre revisori dei conti, designati, rispettivamente, dai Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione e dal comune di Milano. Con lo stesso decreto vengono nominati due revisori supplenti, designati rispettivamente dal Ministro per il tesoro e dal comune di Milano.

I revisori dei conti esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'esercizio e le scritture contabili concernenti la gestione dell'ente; controllano la conservazione del patrimonio dell'ente e dei documenti relativi, la regolarità della riscossione delle entrate e della erogazione delle spese; effettuano, almeno una volta all'anno, verifiche di cassa.

I revisori dei conti riferiscono al Consiglio di amministrazione sullo stato di previsione e sul rendiconto di gestione. Essi assistono alle sedute del Consiglio di amministrazione e, ove lo reputino necessario, a quelle della giunta esecutiva.

Art. 5.

Lo statuto dell'ente sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per il tesoro, per la pubblica istruzione e per l'industria e il commercio e sentito il Consiglio di Stato.

Nello statuto saranno anche contenute le norme concernenti le attribuzioni degli organi dell'ente.

Art. 6.

Sono abrogate le norme dei decreti-legge 25 giugno 1931, n. 949, e 3 giugno 1938, n. 995, che siano incompatibili con la presente legge.

Il Presidente della Camera dei Deputati
GRONCHI